

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 160/CGF – RIUNIONE DEL 2 APRILE 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ATHLETIC CLUB GENOVA/S.C. MOLASSANA BOERO DEL 28.2.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)

2) RICORSO A.S.D. ATHLETIC CLUB GENOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ATHLETIC CLUB GENOVA/S.C. MOLASSANA BOERO DEL 28.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)

3) RICORSO SIG. CONTINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.7.2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA FEMMINILE ATHLETIC CLUB GENOVA/S.C. MOLASSANA BOERO DEL 28.2.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009)

Al 14° del II° tempo dell’incontro del Campionato Primavera Femminile Athletic/Molassana, in corso il 28.2.2009, a seguito di un duro scontro di gioco, scoppiava in campo una rissa che vedeva coinvolti, con maggior o minor grado di partecipazione, calciatrici, tecnici e dirigenti di entrambe le squadre, di guisa che l’arbitro, dopo aver, per circa un quarto d’ora, vanamente tentato di placare gli animi, al 25° decideva di sospendere la gara.

Per tali accadimenti, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile infliggeva a ciascuna delle due società la punizione sportiva della perdita della gara, un punto di penalizzazione e l’ammenda di €3.000,00, inibiva fino al 4.8.2009 i dirigenti Carrano Andrea dell’Athletic e Biringhelli Giovanna del Molassana, nonché fino al 4.3.2010 la calciatrice Gadaleta Denise del Molassana, rispettivamente per 5 e 4 giornate le calciatrici Giacobone Arianna e Cocchella Chiara sempre del Molassana ed infine per 3 giornate la calciatrice Mele Erica dell’Athletic (Com. Uff. n. 76 del 4.3.2009).

Contro la suindicata decisione hanno proposto appello, con separati reclami, a questa Corte, sia le due società punite, sia il tecnico dell’Athletic, Contini Luca, reclami che, vertendo sul medesimo episodio ed essendo quindi oggettivamente connessi, vanno preliminarmente riuniti per essere esaminati congiuntamente.

La S.C. Molassana Boero, riconoscendo in maniera del tutto sportiva e corretta la corresponsabilità dei propri tesserati in ordine ai disordini che ebbero a determinare la sospensione della gara, si duole unicamente dell'eccessiva onerosità della sanzione pecuniaria comminatale, a suo dire sproporzionata rispetto alla gravità dell'occorso.

Di contro, invece, la società Athletic contesta tutte le valutazioni del primo giudice, attribuendo ad un'atleta della società ospitata, cal calciatrice Gadaleta, la causa scatenante della rissa e conseguentemente della drastica ed inevitabile decisione presa dal direttore di gara; chiede, quindi, l'annullamento della punizione sportiva e della penalizzazione irrogata a suo carico, la revoca o almeno una congrua riduzione della sanzione economica ed infine ancora una riduzione delle sanzioni per il suo dirigente Carrano e per la sua calciatrice Mele.

Dal canto suo, il Contini, presentatosi in dibattimento, ha cercato di giustificare e minimizzare il suo intervento nei confronti dei corrissanti al fine di ottenere una modifica integrale o parziale del provvedimento disciplinare adottato in prima istanza contro di lui.

Ad avviso di questo Corte, di tutte le critiche rassegnate dalle parti ricorrenti meritano attenzione soltanto quelle concernenti l'entità delle sanzioni pecuniarie che hanno colpito le società e della squalifica comminata al Contini.

Ed invero l'ammenda di €3.000,00 in discussione appare decisamente eccessiva e poco equilibrata sia rispetto all'entità e gravità dell'accaduto sia rispetto alla disponibilità economica di due piccoli sodalizi dilettantistici.

Da un lato, infatti, la rissa che determinò la sospensione della partita, si protrasse per un lasso di tempo abbastanza contenuto e provocò apprezzabili danni all'integrità fisica dei contendenti e dall'altro non può dimenticarsi che il tutto si svolse nell'ambito di un Campionato Femminile "Primavera" alla cui valenza sportiva deve essere rapportato il grado di afflittività della sanzione.

Orbene, tenuto anche conto del fatto che le due incolpate risultano già essere state colpite dalla punizione sportiva e dalla penalizzazione, si ritiene più equo e ragionevole contenere l'ammenda a loro carico nella misura, per ciascuna, di €500,00.

Per quanto poi concerne la posizione dell'allenatore Contini, risulta dagli atti ufficiali che il suo intervento nella colluttazione collettiva si limitò ad uno scambio di "atti violenti" con il suo omologo della squadra avversaria sicchè la sua partecipazione unidirezionale e marginale può essere congruamente perseguita con una squalifica meno gravosa, da scontare fino al termine del 31.5.2009.

Restano da ultimo, da esaminare le argomentazioni addotte dalla società Athletic per negare la propria responsabilità in ordine ai fatti che portarono alla fine anticipata dell'incontro, argomentazioni del tutto speciose ed inaccettabili.

Una rissa, invero, comporta il coinvolgimento di più soggetti appartenenti ad opposti schieramenti, ciascuno dei quali svolge contemporaneamente il ruolo di aggressore e aggredito, assumendosene le conseguenze.

Isolare, in un tale contesto la condotta di uno solo dei compartecipi per convogliare su di esso tutte le responsabilità, è, all'evidenza, tesi difensiva singolare che azzera illogicamente l'apporto attivo nella vicenda di tutti gli altri protagonisti.

Sul punto, quindi, la valutazione in prima istanza si rivela assolutamente corretta e deve essere confermata

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi 1), 2) e 3), rispettivamente:

- accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Molassana Boero A.S.D. di Genova e riduce a €500,00 l'ammenda inflitta alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo;

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Athletic Club Genova di Genova e riduce a € 500,00 l'ammenda inflitta alla reclamante, conferma nel resto la decisione impugnata;

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal Sig. Contini Luca e riduce al 31.5.2009 la sanzione della squalifica inflittagli.

4) RICORSO PRO CAPOTERRA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASILEA/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 14.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 519 del 18.03.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 519 del 18.3.2009 ha inflitto alla società Pro Capoterra 2000 la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 perché un proprio tesserato, posizionato sulla tribuna, assumeva un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti dell'arbitro e, altri sostenitori inveivano nei confronti dei calciatori avversari riuscendo a colpire con un calcio uno di loro, durante lo svolgimento della gara Basilea/Pro Capoterra 2000 del 14.3.2009.

Avverso tale provvedimento la società Pro Capoterra 2000 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.3.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 23.3.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla società Pro Capoterra 2000 di Capoterra (Cagliari) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO ATLETICO ORISTANO C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE SPISSU SIMONA SEGUITO GARA ATLETICO ORISTANO C.F./FORTITUDO MOZZECANE C.F. DEL 15.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 18.3.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto a norma di Regolamento, l'Atletico Oristano C.F. ha impugnato la decisione di cui al Com. Uff. n. 81 del 18.3.2009, con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, in relazione alla partita del Campionato Serie A/2 Atletico Oristano/Fortitudo Mozzecane, ha squalificato la calciatrice Simona Spisso per 4 giornate di gara per azione fallosa impeditiva di chiara occasione da rete e per reiterati insulti nei confronti dell'arbitro a seguito dell'espulsione della calciatrice, proseguiti anche dalla tribuna.

Il ricorso fonda sostanzialmente le proprie ragioni sulla contestazione in fatto della vicenda, prospettando un comportamento dell'atleta diverso da quello sanzionato.

Poiché quest'ultimo risulta inequivocamente dal rapporto del direttore di gara le cui risultanze, costituendo fonte privilegiata di prova, non possono venir smentite dalle interessate prospettazioni difensive della parte, il ricorso va disatteso con le conseguenze regolamentari in ordine alla relativa tassa..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atletico Oristano C.F. di Oristano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO A.S. COOP ATLANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI PLAY-OFF CALCIO A CINQUE UNDER 21 POGGIBONSESE/COOP ATLANTE DEL 29.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 555 dell'1.4.2009)

Con ricorso l'1.4.2009, la società A.S. Coop Atlante ha chiesto la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 di cui con Com. Uff. n. 555, con il quale il detto giudice, in relazione alla gara play off Poggibonese/Coop. Atlante, disponeva la ripetizione della stessa, sospesa dall'arbitro per impraticabilità del campo.

Il detto ricorso veniva avanzato nella vigenza delle disposizioni abbreviative dei termini processuali di cui al Com. Uff. n. 90/A della F.I.G.C., ma nel proporre tale impugnativa la ricorrente ometteva di inviare alla società controinteressata il proprio reclamo entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello dell'effettuazione della gara, previsto onde consentire alla stessa controinteressata di produrre proprie controdeduzioni entro le ore 11.00 del medesimo giorno.

Dagli atti processuali risulta invero la spedizione per posta ordinaria del ricorso alla società Poggibonese, ma tale formalità, non rispettosa delle prescrizioni regolamentari, impedendo la rituale costituzione del contraddittorio determina l'inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Coop Atlante di Grosseto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete